

Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 14/02/2019

Medici di base, esonero dall'e-fattura ma obbligo di spesometro

di Marcello Tarabusi

Medici di base convenzionati con il servizio sanitario nazionale esonerati dall'emissione della fattura elettronica per i relativi pagamenti. In base all'articolo 2 del Dm 31 ottobre 1974, infatti, nei rapporti tra i professionisti sanitari e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato da tali enti tiene luogo della fattura. La risoluzione 98/E/2015 aveva escluso, in base a tale disposizione, che i medici convenzionati fossero tenuti ad emettere la fattura Pa (elettronica). La risposta a interpello 54/2019 pubblicata ieri dalle Entrate ([clicca qui per consultarla](#)) conferma che l'esclusione vale anche nel nuovo regime.

Il nuovo obbligo generalizzato di e-fattura, che dal 1° gennaio 2019 è esteso a tutti i contribuenti, subisce delle eccezioni, che l'Agenzia puntualmente riepiloga:

- 1) eccezioni di ordine soggettivo: per chi rientra nel cosiddetto "regime di vantaggio" (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011) e per chi applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 2) eccezioni di ordine oggettivo, per le cessioni/prestazioni di servizi per cui non vi è l'obbligo di documentazione tramite fattura (ad esempio, le operazioni verso consumatori finali dei commercianti al minuto: articolo 22 Dpr n. 633 /72);
- 3) eccezioni di natura "mista", che riguardano specifiche categorie di contribuenti e solo «in peculiari situazioni», che l'Agenzia identifica in coloro che: a) «hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 [...]» (così l'articolo 1, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015) e b) sono «tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria»,

i quali, in riferimento al solo periodo d'imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria» (cfr. l'articolo 10-bis del Dl 119 del 2018).

L'Agenzia infine ricorda un principio che dovrebbe essere ovvio: l'obbligo di e-fattura non si applica nei casi in cui l'operatore in base alle disposizioni previgenti non fosse tenuto ad emettere fattura; la risoluzione 54/E/2019 sottolinea infatti che un obbligo che non esisteva prima non viene certo creato dalle nuove regole. Se questo è il principio generale, deve valere anche per tutti gli altri casi in cui in passato la fattura non era stata ritenuta obbligatoria: è il caso, ad esempio, delle farmacie che documentano le forniture di medicinali con distinta contabile riepilogativa (prevista dalla convenzione al Dpr 371/1998) e scontrino, secondo le procedure disciplinate dalle circolari n. 72 e n. 74 del 1983 e più volte confermate negli anni successivi).

La risoluzione qui commentata affronta anche l'argomento dello "spesometro", per confermare che il relativo obbligo dal 1° gennaio 2019 è soppresso, ma il relativo obbligo resta in vigore per le operazioni relative al 2018. I medici di base dovranno quindi inviare comunque lo spesometro dell'ultimo periodo del 2018 entro il 28 febbraio, comprendendovi anche le fatture emesse nel corso del 2018 (seppure ricevute dal cessionario/committente nel 2019), anche se inerenti a dati già inviati al Sistema tessera sanitaria. Nello spesometro non devono invece essere incluse le fatture (passive) legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anche se riferite al 2018).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati